

TI_GERICHTE 15.2005.82 vom 5. September 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2005.82

FR: TI_GERICHTE 15.2005.82 du 5 septembre 2005

IT: TI_GERICHTE 15.2005.82 del 5 settembre 2005

Regeste

ricorso contro un provvedimento non scritto. Responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese esecutive. Procedura disciplinare

Erwägungen

E. 1

Il ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura esecutiva (Cometta, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c ad parte generale, p. 14 s.). Nel caso concreto, la decisione impugnata è senz'altro, dal profilo materiale, un provvedimento ai sensi dell'art. 17 LEF. Dal punto di vista formale dubbi possono però sorgere per il fatto che la decisione non è scritta, mentre dovrebbe esserlo ai sensi dell'art. 34 LEF (cfr. Meier, Das Verwaltungsverfahren vor den Schuldbetreibungs- und Konkursbehörden, Zurigo 2002, p. 15). Vi sono però eccezioni (cfr. Nordmann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 6 ad art. 34). Ci si potrebbe chiedere se non rientra appunto tra queste eccezioni la ripartizione del provento della realizzazione, siccome l'ufficio è tenuto ad allestire un stato di ripartizione solo se vi sono più creditori e se la somma ricavata non basti a soddisfarli tutti (cfr. art. 146 cpv. 1 LEF), la legge prevedendo d'altronde l'allestimento di un conteggio particolareggiato delle spese solo a domanda della parte (cfr. art. 3 OTLEF). La questione può comunque essere lasciata aperta nel caso concreto, perché la motivazione del provvedimento impugnato (compensazione) risulta nota al ricorrente. Non ha pertanto subito pregiudizio a causa dell'eventuale carente forma della decisione dell'Ufficio.

E. 1.1

Di conseguenza, è fatto ordine all'CO 1 di versare al ricorrente la differenza tra l'intera somma incassata il 14 giugno 2005 nell'esecuzione n° _____, dopo deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte, e l'importo bonificatogli il 21 giugno 2005. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.

E. 2

Giusta l'art. 68 cpv. 1 LEF, le spese d'esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparla. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Se le spese non sono potute essere prelevate sul ricavo della realizzazione, l'ufficio di esecuzione, seppur non ne avesse chiesto in precedenza una sufficiente anticipazione, è legittimato a chiederne la rifusione al procedente (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 14 ad art. 68, con rif.; CEF 9 dicembre 2004 [15.04.151], c. 1.2).

E. 2.1

La legge federale sull'esecuzione e sul fallimento non prevede esplicitamente nessuna responsabilità del rappresentante del procedente per il pagamento delle spese (cfr. Emmel , Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 4 ad art. 68, che cita una decisione dell'autorità di vigilanza bernese pubblicata in BLSchK 1937, 130).

E. 2.2

Certo, giusta l'art. 9 cpv. 1 della legge ticinese sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 3.1.1.5), le spese giudiziarie possono essere richieste al patrocinatore o al procuratore quando la parte non è domiciliata nel Cantone. A prescindere dalla questione di sapere se questa norma si riferisce soltanto all'anticipazione delle spese (prevista agli art. 9 e 11 LTG) oppure se istituisce una corresponsabilità del patrocinatore o procuratore, un'applicazione analogica di tale norma alle spese esecutive appare d'acchito esclusa, poiché esse sono esclusivamente regolate dal diritto federale (cfr. art. 16 LEF e 1 OTLEF).

E. 2.3

D'altronde, un'eventuale responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese esecutive non può fondarsi sull'applicazione analogica delle norme di procedura federali. In effetti, la legge federale sulla procedura amministrativa non contiene alcuna norma specifica sulle spese nelle norme che disciplinano la procedura di prima istanza (cfr. Bovay , Procédure administrative, Berna 2000, p. 453). La questione è quindi disciplinata dal diritto cantonale. Per quanto concerne il Ticino, l'art. 28 LPAm non contempla alcuna responsabilità del rappresentante della parte per il pagamento delle spese amministrative. Alla stregua dell'art. 68 cpv. 1 LEF, benché in una misura più ridotta, l'art. 28 cpv. 3 LPAm garantisce gli interessi dello Stato conferendo all'autorità amministrativa – ma solo nell'istanza di ricorso – la facoltà di chiedere un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia, segnatamente al ricorrente non dimorante in Ticino. Inoltre, sia l'art. 63 PA che gli art. 69 PCF e 156 OG stabiliscono, in ambito ricorsuale, il principio secondo cui le spese sono a carico della parte che le ha cagionate (quindi, in linea di principio, la parte soccombente). Dalla giurisprudenza relativa all'ultima disposizione citata si evince che il (sedicente) rappresentante di una parte può essere personalmente condannato a pagare le spese solo in casi eccezionali, ovvero se non aveva nessuna autorizzazione a rappresentare la parte (caso del falsus procurator) (cfr. DTF 84 II 403; Poudret , Commentaire de l'OJ, vol. V, Berna 1992, n° 2 ad art. 156, p. 144) oppure se ha inutilmente interposto un ricorso la cui irricevibilità poteva d'acchito essere constatata con un minimo di attenzione (cfr. DTF 129 IV 208, c. 2, con rif. ; STF 25 aprile 2002 [2P.92/2002], c. 3; Studer , Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, SJZ 2004, 236 s. ad IV). Nello stesso novero d'idee, il rappresentante di una parte che abbia inoltrato un ricorso in modo temerario o in mala fede può, se del caso, essere condannato a una multa nonché al pagamento di tasse e spese (art. 20a cpv. 1 LEF). Si può pertanto concludere che nel diritto

procedurale federale, all'infuori di questi casi eccezionali, il rappresentante della parte non è responsabile del pagamento delle spese di procedura giudiziaria o amministrativa. Per evitare che le spese esecutive rimangano scoperte, l'ufficio esecuzione deve, conformemente all'art. 68 cpv. 1 LEF, chiedere congrui anticipi e sospendere l'esecuzione dell'atto richiesto fintanto che essi non siano versati. In tale ottica l'assenza di responsabilità del rappresentante per il pagamento delle spese non può essere considerata una lacuna legislativa. Non si possono certo nascondere le difficoltà pratiche che potrebbero nascere da un'applicazione sistematica dell'art. 68 cpv. 1 LEF. Gli uffici di esecuzione devono però comunque chiedere la prestazione di anticipi nei casi in cui l'incasso delle spese scoperte appaia d'acchito potersi avverare difficile, in particolare quando la parte è domiciliata all'estero, sebbene assistita da un avvocato, qualora quest'ultimo abbia dimostrato nel passato di non curarsi di chiedere al cliente sufficienti anticipi in modo da poter pagare le spese esecutive.

E. 2.4

In concreto, non risulta né dall'incarto, né dalle osservazioni dell'Ufficio che il ricorrente abbia richiesto la prosecuzione dell'esecuzione n° _____ in modo temerario o senza l'autorizzazione del cliente. L'avv. RI 1 non risponde pertanto del pagamento delle spese rimaste scoperte in quella esecuzione. Di conseguenza, a prescindere dalla questione di sapere se gli uffici di esecuzione possano effettuare compensazioni tra importi relativi a due diverse esecuzioni, il provvedimento impugnato va riformato, nel senso che l'Ufficio dovrà versare al ricorrente la differenza tra l'intera somma incassata nell'esecuzione n° _____ il 14 giugno 2005 (ossia fr. 17'472,45), dopo deduzione unicamente delle tasse ancora scoperte in questa esecuzione (in particolare la tassa per l'incasso e la consegna del ricavo, art. 33 OTLEF), e l'importo bonificato all'avv. Susin il 21 giugno 2005 (ossia fr. 17'048,15).

E. 3

L'istanza d'intervento nei confronti dell'Ufficiale dell'CO 1 non può avere un seguito in questa sede, dal momento che la decisione sull'apertura di una procedura disciplinare è riservata all'autorità di vigilanza, il denunciante non avendo qualità di parte (art. 11 cpv. 4 LALEF; CEF 12 luglio 2005 [15.05.66]).

E. 4

Intimazione all'avv. RI 1, _____. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.